

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ROBERTA LEONI Presidente

RICCARDO AQUILANTI Componente

LINA MUSUMARRA Componente Relatore

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

TRIB. FED. 26/15

PROC. P.A. 136/14

CONTRO

UDA FRANCESCO (tessera F.I.S.E. 007450/G)

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale nel proc. n. 26/15 del 28 settembre 2015, pubblicata in data 2 ottobre 2015, che ha assolto il Sig. Francesco Uda dalla violazione contestata, di cui all'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento Quadri Tecnici Federali.

Federazione Italiana Sport Equestri

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della denuncia datata 2 febbraio 2015 (prot. n. 01415 del 27.02.2015) presentata dalla Sig.ra

Giuliana Bellezza, madre della tesserata Lucia Errico (minorenne all'epoca dei fatti) in merito al

comportamento degli O.T.E.B. Francesco Uda e Sara Romagnoli – i quali avrebbero accompagnato

la minore al concorso nazionale svoltosi a Narni in data 14-16 marzo 2014 senza averne le

competenze, in violazione del Regolamento Quadri Tecnici Federali - la Procura Federale disponeva

l'apertura di un procedimento disciplinare volto all'accertamento della responsabilità disciplinare a

carico del Sig. Francesco Uda.

Al termine dell'indagine la Procura Federale - ritenuta accertata la responsabilità disciplinare del

medesimo per avere, in violazione dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento Quadri Tecnici

Federali, effettuato l'accesso al campo prova in occasione del concorso in parola cui partecipava la

minore Lucia Errico - con atto di incolpazione depositato in data 3 giugno 2015 deferiva dinanzi al

Tribunale Federale il Sig. Francesco Uda per violazione dell'articolo in parola.

In data 24 agosto 2015 l'incolpato, nella persona del suo difensore, depositava rituale memoria

difensiva, nella quale veniva richiesta l'assoluzione per i motivi già articolati nella difesa davanti alla

Procura Federale.

All'udienza di discussione fissata per il giorno 28 settembre 2015 - sentita la Procura Federale la

quale, previo deposito della copia della comunicazione a mezzo posta elettronica datata 8 aprile 2015

della Dott.ssa Barbara Ardu della F.I.S.E., concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione della

censura; sentito l'avvocato dell'incolpato che insisteva per l'assoluzione del Sig. Uda - il Tribunale

Federale tratteneva la causa in decisione.

Federazione Italiana Sport Equestri

Con sentenza in pari data, pubblicata il 2 ottobre 2015, il Tribunale Federale così decideva: "assolve

il signor Francesco Uda in quanto la norma contestata non è allo stesso applicabile", rilevando che:

a) dall'analisi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento Quadri Tecnici Federali emerge "per

tabulas ed in modo inoppugnabile" che "non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi

prova" ... "agli O.T.E.B. che acquisiscono il titolo con i corsi di Nuova Programmazione" ... "come

anche a coloro che, in possesso di Brevetto B, hanno conseguito il titolo con la vecchia

programmazione"; "di fatto, lasciando intendere, in modo non confutabile, che la possibilità di

accesso ai campi prova non è vietata, e quindi è consentita, agli O.T.E.B. con patente di 1° grado,

Discipline Olimpiche, non riqualificati (quale è appunto l'incolpato, signor Uda);

b) "dalla lettura del Quadro Sinottico Competenze Effettivo da Gennaio 2011", emerge, "in modo

altrettanto inoppugnabile" che "per tutti gli O.T.E.B., e quindi sia quelli in possesso di brevetto B,

sia quelli in possesso di patente di primo grado D.O. non riqualificati (come appunto il signor Uda),

sia gli O.T.E.B. di Nuova Programmazione, opera il divieto di accompagnare gli allievi Juniores in

gara con delega; di fatto lasciando intendere, in modo non confutabile, che è ammessa, in

determinate circostanze, la possibilità da parte di alcuni O.T.E.B. di accompagnamento dei propri

allievi nei campi prova, purchè muniti di delega";

c) "dalla lettura della nota, contrassegnata con un asterisco, all'interno del suddetto quadro

sinottico", emerge che "gli Istruttori Federali di 1° livello possono accompagnare senza delega i

propri allievi nei campi prova ed in gara"; "lasciando così intendere in modo non contestabile che

vi siano soggetti (e cioè gli O.T.E.B. in possesso di patente di 1° grado D.O. non riqualificati) che

possono accompagnare gli allievi in campo prova, purchè muniti di delega". Rileva, altresì, il

Tribunale che "il Quadro Sinottico Competenze Effettivo da Gennaio 2011 non può essere applicato

Federazione Italiana Sport Equestri

alla fattispecie contestata, in quanto lo stesso fa riferimento all'accompagnamento di allievi in gara

e non fa riferimento né all'accompagnamento in campo prova, né tanto meno al mero accesso al

campo di prova, unico comportamento oggetto dell'incolpazione".

Avverso la suddetta decisione la Procura Federale, con atto depositato in data 16 ottobre 2015,

proponeva formale appello eccependo, con unico motivo, "erroneità manifesta – totale travisamento

della normativa applicabile", rilevando, più specificatamente, che "la normativa di riferimento,

riassunta nel quadro sinottico delle competenze a pag. 7 del regolamento Formazione Quadri Tecnici

Federali – Progetto 2015, vieta espressamente a tutte le categorie di O.T.E.B. (ovvero O.T.E.B. in

possesso di brevetto B-O.T.E.B. in possesso di 1° grado -O.T.E.B. N.P. – nuova programmazione)

l'accompagnamento in gara degli allievi juniores non essendo prevista possibilità alcuna per gli

O.T.E.B. di accesso al campo prova, con o senza delega". Secondo la Procura, la conferma di tale

circostanza deriverebbe anche "dalla lettura dell'art. 14 del Regolamento Salto Ostacoli che, invero,

così recita": "14.1 Normativa per l'accesso al campo prova durante i concorsi. E' consentito

l'ingresso al campo prova alle seguenti persone: per accompagnare Cavalieri Juniores: a)

l'Istruttore Federale di 1° livello NR o superiore (Tesserino Azzurro); b) l'Istruttore Federale di 1°

livello con delega scritta dall'istruttore dell'allievo (Tesserino Giallo). In linea generale il Tecnico

in possesso di Tesserino Giallo può accompagnare il cavaliere Juniores".

La Procura Federale evidenziava, altresì, nell'atto di impugnazione, che "per accompagnamento in

gara deve ovviamente intendersi accompagnamento al concorso nel suo complesso, quindi anche in

campo prova". Concludeva quindi per la riforma della sentenza impugnata e la conseguente

applicazione nei confronti del tesserato Sig. Francesco Uda della sanzione della censura.

Federazione Italiana Sport Equestri

All'udienza di discussione fissata per il giorno 20 novembre 2015, sentite le parti, la Corte Federale

d'Appello tratteneva la causa in decisione ed all'esito della camera di consiglio dava lettura del

dispositivo con termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

DECISIONE

Questa Corte ritiene l'appello presentato dalla Procura Federale meritevole di accoglimento per i

motivi e nei termini di seguito esplicitati.

Dall'analisi della normativa regolamentare applicabile al caso di specie - come sopra testualmente

riportata – appare evidente il travisamento della medesima, sotto il profilo interpretativo, operato dal

Tribunale Federale, il quale – al fine di ritenere giustificata la non applicabilità alla fattispecie

contestata del "Quadro Sinottico competenze Effettivo da Gennaio 2011" - ha erroneamente operato

una triplice distinzione tra l'attività dell'accompagnamento in gara, quella dell'accompagnamento in

campo prova e quella consistente nel mero accesso al campo prova, alla quale il Tribunale ritiene,

peraltro, ricondurre il comportamento oggetto dell'incolpazione.

In realtà, nell'atto di incolpazione il comportamento attribuito al Sig. Francesco Uda - in violazione

dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento Quadri Tecnici Federali - consiste nell'aver "effettuato

l'accesso al campo prova in occasione del concorso di Narni in data 14-16/03/2014 cui partecipava

la minore Lucia Errico". Sotto tale profilo non può trovare fondamento giuridico l'eccezione di

inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa del Sig. Uda nella memoria del 2 novembre 2015,

poi ribadita nell'udienza di discussione del 20 novembre 2015, a tenore della quale la Procura

Federale avrebbe introdotto una domanda nuova attraverso il richiamo ad una normativa non figurante

nel procedimento di primo grado, ovvero l'art. 14.1 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli. Tale

Federazione Italiana Sport Equestri

disposizione svolge rilevanza nella fattispecie in esame al mero scopo di meglio precisare il quadro

normativo regolamentare in quanto l'accesso al campo prova è stato effettuato dal Sig. Francesco

Uda in funzione dell'accompagnamento ad una gara – nel caso di specie di salto ad ostacoli - a cui

partecipava la tesserata Lucia Errico, come ampiamente descritto nella denuncia presentata dalla

madre della medesima. Nella nozione di campo prova contenuta nell'art. 14 del Regolamento

Nazionale Salto Ostacoli - approvato dal C.F. F.I.S.E. il 27 ottobre 2010 ed in vigore dal 1 gennaio

2011 – si ricomprende infatti lo "spazio recintato destinato dalla Organizzazione all'esercizio dei

cavalli partecipanti alle gare". Il successivo art. 14.1 (intitolato "Normativa per l'accesso al campo

prova durante i concorsi") consente l'ingresso "per accompagnare Cavalieri Juniores", solo alle

seguenti persone: "a) l'Istruttore Federale di 1° livello NR o superiore (Tesserino Azzurro); b)

l'Istruttore Federale di 1° livello con delega scritta dall'istruttore dell'allievo (Tesserino Giallo). In

linea generale il Tecnico in possesso di tesserino Giallo può accompagnare il cavaliere Juniores".

Quindi, come correttamente rilevato nell'atto di appello, non vi è alcun riferimento agli O.T.E.B., ai

quali non è consentito l'accesso al campo prova durante i concorsi, e ciò è confermato dalla stessa

norma oggetto della violazione contestata al Sig. Uda, ovvero l'art. 3, comma 1, punto 3) del

Regolamento Quadri Tecnici Federali nella versione vigente al momento dei fatti ("Progetto 2014")

la quale, sul punto, non risulta modificata nell'aggiornamento successivo ("Progetto 2015"). Tale

disposizione (intitolata "Competenze dell'Operatore Tecnico Equestre di Base") dispone, infatti, che

"agli O.T.E.B. che acquisiscono il titolo con i corsi di Nuova Programmazione (come anche a coloro

che, in possesso di Brevetto B, hanno conseguito il titolo con la vecchia programmazione) non è data

possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi prova né di acquisire delega alcuna per operare al

di fuori dell'Associazione".

Federazione Italiana Sport Equestri

Il "Quadro Sinottico Competenze Effettivo da Gennaio 2011", riportato all'interno del Regolamento

in parola, nel riassumere le competenze dei quadri tecnici federali, vieta espressamente agli O.T.E.B.

di qualsiasi origine (in possesso di Brevetto B; in possesso di 1° grado D.O. non riqualificati; N.P. –

nuova programmazione – brevetto B e 1° grado e sup) di poter accompagnare allievi juniores in gara

con delega, attribuendo invece tale possibilità agli istruttori federali di 1° livello. Si conferma, in tal

modo, il divieto di accesso agli O.T.E.B. - senza distinzione alcuna - al campo prova, atteso che, come

rilevato, per accompagnamento in gara deve intendersi accompagnamento al concorso nel suo

complesso, come ci ricorda l'art. 14 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, sopra riportato.

Tale interpretazione viene peraltro confermata dalla stessa F.I.S.E. nel documento depositato dalla

Procura Federale nel procedimento di primo grado (cfr., e-mail 8 aprile 2015 della Sig.ra Barbara

Ardu, ove si legge che "dal gennaio 2011 gli O.T.E.B. di qualsiasi origine non possono

accompagnare allievi juniores in campo prova").

Né a diversa interpretazione può portare la disposizione richiamata dal Tribunale Federale nella

decisione impugnata, contenuta sempre nel suddetto quadro sinottico, nella nota contrassegnata con

un asterisco, da riferirsi esclusivamente agli istruttori federali di 1° livello per casi specifici.

PQM

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la

sentenza n. 26/2015 resa dal Tribunale Federale in data 28 settembre 2015, disattesa ogni istanza,

deduzione ed eccezione, così decide:

accoglie l'appello presentato dalla Procura Federale per i motivi sopra esposti ed in riforma della

sentenza di primo grado condanna il tesserato Sig. Francesco Uda alla sanzione della censura.



Manda alla Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Roma, 20 novembre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Presidente f.to Avv. Roberta Leoni

Consigliere f.to Avv. Riccardo Aquilanti

Consigliere Relatore f.to Avv. Lina Musumarra